Sentenza n. 186 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32340** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 64095**, reso da **NAGLIERI Francesco**, agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI), per l'esercizio 2018, depositato in data 19 settembre 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita e l'Avv. Martina Cartano in rappresentanza del Comune di Bassano del Grappa;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 460 del 18 settembre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 64095, reso

dall'agente contabile Naglieri Francesco, per la gestione degli incassi del Museo comunale del Comune di Bassano del Grappa (VI), riferito al periodo 01/01/2018-31/12/2018, avendo rilevato che:

- mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio Finanziario non aveva apposto il visto di regolarità sul conto, ma aveva allegato una dichiarazione sulla corrispondenza tra quanto l'agente aveva sostenuto di aver versato e le risultanze del tesoriere, affermando l'impossibilità di verificare la regolarità degli incassi;
- non erano stati depositati, unitamente al conto, né il provvedimento di approvazione dello stesso né la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;
- il conto risultava depositato tardivamente all'Ente, essendo stato sottoscritto dall'agente contabile in data 04/07/2019 (ben oltre il 30° giorno dalla chiusura della gestione, avvenuta il 31/12/2018);
- sul piano sostanziale, la gestione non si appalesava regolare in quanto:

- il conto non chiudeva in pareggio, residuando, al termine della gestione, una consistente giacenza di oltre 14.000 euro, incompatibile con una gestione di cassa, e mancava la scrittura di quadratura relativa al versamento della stessa nell'esercizio successivo;

- i versamenti nella tesoreria comunale avevano avuto un andamento discontinuo: la giacenza di cassa alla data dell'01/01/2018 risultava riversata soltanto a partire dal giorno 09/01/2018 (data nella quale risultavano effettuati i primi due riversamenti) e alla chiusura del mese di gennaio 2018, a fronte di incassi per euro 60.754,70, erano stati eseguiti riversamenti per euro 67.770,50 (di cui 13.780,45 in conto residui), determinando una giacenza di

euro 6.764,65. Analogamente, nei mesi successivi, gli importi oggetto di riversamento in tesoreria erano stati sempre in misura significativamente inferiore agli incassi, determinandosi, in tal modo, giacenze di cassa mai inferiori a euro 1.900 (euro 17.549,30 nel mese di febbraio; euro 7.710,80 a marzo; euro 10.677,45 ad aprile; euro 6.953,95 a maggio; euro 6.406,65 a giugno; euro 1.948,60 a luglio; euro 4.613,96 ad agosto; euro 8.193,19 a settembre; euro 18.253,05 ad ottobre; euro 21.952,59 a novembre e, come visto, euro 14.471,44 a dicembre).

II. Con memoria depositata in data 5 marzo 2025, l'agente contabile rappresentava quanto segue.

Quanto alla tardività nella presentazione del conto, evidenziava che la stessa era stata determinata, in particolare, sia da un sensibile incremento dell'attività museale e dei relativi incassi, accentuato dall'aumento dei subagenti comunali, sia dall'organizzazione di due mostre temporanee (la prima, "*Nicoletta Costa. Storie di foglie e di cielo*", svoltasi dal 12 ottobre 2017 al 13 febbraio 2018, e la seconda, "*Valentina Una vita con Crepax*", inaugurata il giorno 1/12/2017), che avevano registrato un considerevole numero di accessi, e sia dalla necessità di predisporre gli appalti (oltre n. 10 determinazioni dirigenziali istruite) relativi alla mostra Albrecht Dürer La collezione Remondini, inaugurata il 20 aprile 2018 e vista, nel corso del 2018, da circa 20.000 visitatori.

In merito ai ritardi riscontrati nei riversamenti in tesoreria, faceva presente di aver suggerito all'allora responsabile del SEF una modifica del regolamento di contabilità all'epoca vigente (art. 44, comma 2), in considerazione del fatto che il limite della giacenza di cassa, dallo stesso previsto, era di euro 500 e

non poteva essere rispettato in ragione della tipologia e organizzazione del servizio (tenuto conto degli incassi dell'anno 2018, avrebbe dovuto effettuare 345 versamenti in banca, anziché 40).

In ordine alla contestazione inerente alla discontinuità nei versamenti, precisava che la stessa era dovuta allo svolgimento di plurimi e gravosi compiti amministrativi (in particolare, le istruttorie relative agli impegni di spesa e agli accertamenti di entrata di tutte le tipologie di incasso derivanti dai servizi erogati).

Al riguardo, specificava che, in ogni caso, gli incassi venivano conservati in casseforti protette da impianto di allarme collegato ad un istituto di vigilanza.

Relativamente alla mancata chiusura in pareggio del conto, evidenziava che i versamenti successivi alla fine dell'esercizio finanziario erano stati effettuati in data 09/01/2018, per l'importo di euro 9.880,50 (dopo un periodo di ferie autorizzate fino al giorno 08/01/2018), e in data 13/02/2018, per le somme residue (dopo le difficoltose operazioni di verifica sull'operato dei subagenti contabili). Al riguardo, chiariva, altresì, che le relative quietanze (n. 302 de 09/01/2018 e nn. 3137- 3138 del 13/02/2018 e) costituivano di fatto scrittura di quadratura e chiudevano sostanzialmente il conto 2017.

Quanto al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo, non forniva chiarimenti, non ritenendosi responsabile di tale omissione.

In merito, infine, all'omessa parificazione del conto, deduceva che tale adempimento non era stato effettuato a causa della mancata interoperabilità tra le varie postazioni di cassa e dell'impossibilità di verificare la progressività delle ricevute di incasso rilasciate ai soggetti paganti.

III. In data 5 marzo 2025, l'Amministrazione comunale depositava deduzioni

difensive, precisando che:

- con determinazione dirigenziale n. 368 del 03/03/2025 era stato parificato il conto, all'esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'Amministrazione, svolta dall'attuale Responsabile del Servizio Finanziario sulla base della documentazione all'epoca trasmessa dall'agente contabile;

- in considerazione dell'avvenuta parificazione del conto, era stato possibile redigere la relazione prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c..

Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità inerenti al difetto di idonea parificazione del conto e al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, anche in considerazione del fatto che dall'anno 2020 provvedeva regolarmente a tali adempimenti.

IV. All'odierna udienza, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero e l'avv. Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio prende atto dell'avvenuta, seppur tardiva, parificazione del conto, con determinazione dirigenziale n. 368 del 03/03/2025, prodotta in giudizio dall'amministrazione (nella quale, peraltro, si certifica il versamento nel corso del mese di gennaio 2019 della giacenza finale di cassa al 31/12/2018 con sospesi di Tesoreria n. 161 – 162 – 988 - 989), mediante verifica della concordanza della rendicontazione resa dall'agente contabile con le scritture detenute dall'ente. Deve rilevare, tuttavia, come evidenziato nella relazione di deferimento e confermato dalla stessa amministrazione nella memoria depositata, che l'ente era già nelle

condizioni, sin dal momento della presentazione del rendiconto completo da parte dell'agente contabile, di provvedere alla prescritta parificazione, avendo a disposizione il registro di cassa e tutta la documentazione giustificativa necessaria all'espletamento dei doverosi controlli circa la regolarità della gestione.

2. Ciò posto, alla luce delle ulteriori irregolarità riscontrate nella gestione sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale, che hanno trovato conferma nelle stesse deduzioni difensive dell'agente contabile, non è possibile, comunque, procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.

2.1. In primo luogo, come rilevato anche dal Responsabile del Servizio finanziario nel parere di parziale regolarità del conto, la gestione dei riversamenti ha registrato un andamento discontinuo, nonostante una sostanziale continuità dei flussi di incasso nel corso dell'esercizio finanziario.

Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 69, comma 2, del regolamento comunale di contabilità all'epoca vigente (approvato con delibera C.C. n. 11 del 18/03/2008) prevedeva che: "*Le somme direttamente riscosse sono interamente versate dagli Agenti contabili al Tesoriere comunale quando la giacenza di cassa sia pari a € 516,45 e comunque mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo per tutte le somme nello stesso riscosse*".

Ciò in coerenza con il principio fissato dall'art. 181, comma 3, del T.U.E.L., il quale così dispone: "*Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori*

ai quindici giorni lavorativi".

Dall'esame del conto e della documentazione prodotta in giudizio dall'agente contabile, invece, risultano giacenze di cassa, a fine mese, sempre per importi superiori alla prescritta soglia regolamentare (euro 6.764,65 nel mese di gennaio; euro 17.549,30 a febbraio; euro 7.710,80 a marzo; euro 10.677,45 ad aprile; euro 6.953,95 a maggio; euro 6.406,65 a giugno; euro 1.948,60 a luglio; euro 4.613,96 ad agosto; euro 8.193,19 a settembre; euro 18.253,05 ad ottobre; euro 21.952,59 a novembre ed euro 14.471,44 a dicembre).

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, risulta palese l'inosservanza dell'agente contabile ai vincoli di riversamento delle somme, a nulla valendo le argomentazioni difensive circa la gravosità dei compiti assegnati all'agente contabile e le misure di sicurezza adottate per la custodia delle somme incassate.

2.2. A tale evidente irregolarità se ne accompagna un'altra, alla stessa collegata, di rilievo non solo formale, consistente nel mancato riversamento degli incassi entro la fine dell'anno di gestione, posto che il conto non chiude in pareggio, ma con una giacenza di cassa di euro 14.471,44, peraltro, non correttamente rappresentata nel conto, non essendo stata riportata una scrittura di quadratura che dia conto dell'avvenuto, seppur tardivo, versamento della stessa nella tesoreria comunale.

Questa circostanza costituisce, infatti, evidente violazione delle disposizioni regolamentari (ai sensi dell'art. 44, comma 2 del regolamento di contabilità dell'ente, approvato con delibera di C.C. n. 75 del 2018, "*Le riscossioni avvenute nel mese di dicembre e ogni altra eventuale giacenza di cassa devono essere riversate in tesoreria comunale entro il 31 dicembre dell'anno*

cui si riferiscono"), oltre che dei principi di legge in materia, essendo in contrasto con le previsioni dell'art. 181 R.D. n. 827/1924, a termini del quale "*Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione. La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante*".

2.3. Le predette irregolarità si sommano a quella rimasta accertata della tardiva presentazione del conto, oltre il termine previsto dall'art. 233, comma 1 del TUEL (30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario) e dall'art. 44, comma 6 del Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con delibera di C.C. n. 75/2018 ("*Entro il 30 gennaio di ciascun anno l'agente trasmette al responsabile del procedimento di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, il conto, debitamente sottoscritto con firma autografa o digitale, riferito all'esercizio precedente, di tutte le somme incassate direttamente e versate in tesoreria comunale, corredato dalla necessaria documentazione*").

2.4. Risulta, infine, riferibile all'amministrazione e non all'agente contabile l'ulteriore censura configurata dal mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell'organo di controllo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c., secondo l'orientamento già espresso da questa Sezione (sentenza n. 198/2024).

Al riguardo, il Collegio, pur prendendo atto dell'invio (tardivo) della relazione (essendo stata resa al Comune soltanto in data 05.03.2025, in ragione del mancato invio a tale organo di controllo della documentazione necessaria alla sua stesura) e del fatto che l'amministrazione provvede regolarmente, a partire dal 2020, agli adempimenti prescritti dall'art. 139, comma 2, c.g.c., non può che ribadire, quanto al contenuto della relazione, che la stessa "*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo*" (Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).

3. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 64095, reso dal sig. Francesco Naglieri, quale agente riscossore del Comune di Bassano Del Grappa (VI), demandando agli Organi responsabili dell'ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa di competenza che consenta loro di conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.

4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32340** del registro di Segreteria dichiara l'irregolarità del conto giudiziale **n. 64095** reso da **Naglieri Francesco**, quale agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI) per l'esercizio 2018, depositato in data 19/09/2019.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Elisa Borelli — Marta Tonolo

(*firmato digitalmente*) — (*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 04/06/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo